Così il passaggio dello sconto fiscale

Tipologia di intervento	Cessione a fornitori dei beni e dei servizi, necessari per l'intervento	Cessione ad «altri soggetti privati» (persone fisiche, professionisti o imprese, anche in forma associata (società ed enti)	Cessione ad «istituti di credito e intermediari finanziari»	Facoltà di successiva cessione del credito
Per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato (quindi, non solo sulle parti comuni, ma anche sulle singole unità immobiliari), gli incapienti (nel periodo d'imposta precedente), possono cedere il credito d'imposta del 50-65-70-75% (articolo 14, comma 2-ter, Dl 63/2013)	Sì	Qualunque	Sì	Facoltà limitata «ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria»
Per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato (anche sulle singole unità immobiliari), tutti i contribuenti (anche non incapienti), possono cedere il credito d'imposta del 50-65-70-75% (articolo 14, comma 2-sexies, Dl 63/2013)	Sì	Solo se «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione», ad esempio, altro titolare delle «detrazioni spettanti per i medesimi interventi» o società (non banche) dello stesso gruppo societario del fornitore	No	
Misure antisismiche, realizzate su parti comuni condominiali, con una riduzione di 1 o 2 classi di rischio, detraibili al 75% o 85% (articolo 16, comma 1-quinquies, Dl 63/2013)	Sì	Qualunque, tranne le banche (1)	No	Facoltà, senza alcun limite (1)
Acquisto di unità immobiliari, soggette a misure antisismiche, da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante la demolizione e la ricostruzione, con una riduzione di 1 o 2 classi di rischio, detraibili al 75% o 85% (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013)	Sì	Qualunque, tranne le banche (1)	No	

Nota: (1) Regole valide sino a quando l'agenzia delle Entrate non effettuerà, per il sisma bonus (per il quale la cessione del credito è prevista senza limiti dall'articolo 16 del Dl 63/20213, commi 1 quinquies e 1 septies) un'eventuale limitazione analoga a quella per l'ecobonus (articolo 14 Dl 63/2013, commi 2 ter e 2 sexies)